

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs.3 luglio 2017, n.112, l'impresa sociale in forma di società cooperativa a mutualità prevalente denominata "C.E.R. Città di Troina - Società Cooperativa Impresa sociale di Comunità-ETS", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "C.E.R. Città di Troina-Soc. Coop.-Impresa sociale - ETS", salvo il rispetto dell'art.6 del D.Lgs. n.112/2017.

1.2 La società costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.), di cui all'art.31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II).

1.3 La società si ispira ai principi della cooperazione di comunità, fattispecie riconosciuta dalla Legge della Regione Sicilia 27 dicembre 2018 n.25 al fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale delle comunità locali dei territori e nelle aree urbane particolarmente esposte a rischio di spopolamento e a disagio sociale, attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sosteni-

bile finalizzate alla produzione di beni e servizi, al ripristino ambientale ed alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa.

1.4 La società cooperativa è retta dalle norme del codice civile in materia di Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

1.5 Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti posti dall'art. 2519 c.c., o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di Società per azioni, in quanto compatibile.

1.6 La Cooperativa è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea dei soci.

Art. 2 - Sede

2.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Troina (EN).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Troina con semplice deliberazione dell'organo amministrativo, che curerà altresì tutte le comunicazioni con il Registro delle Imprese.

2.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Durata

3.1 La cooperativa dura fino al 31 dicembre 2070.

3.2 La durata potrà essere prorogata con delibera dell'assem-

blea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

4.1 La Società è retta e disciplinata dal principio, proprio delle Cooperative, della mutualità senza fini di speculazione privata e opera quale Comunità Energetica Rinnovabile, autonoma e con una partecipazione aperta e volontaria, con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera, piuttosto che conseguire profitti finanziari.

4.2 Al fine del raggiungimento del suo scopo mutualistico in favore dei propri soci, la Cooperativa intende procedere sia all'acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali dei soci e delle loro famiglie, contrastare la povertà energetica, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole e partecipato.

4.3 In particolare, a favore dei propri soci, gli scambi mutualistici si svolgono nel seguente modo:

a) per i soci utenti-consumatori, mediante la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni economiche e di qualità rispetto a quelle ottenibili sul mercato;

b) per i soci produttori, mediante la sovra-remunerazione dei fattori produttivi messi nella disponibilità della cooperativa;

c) per i soci lavoratori, mediante l'offerta di opportunità lavorative alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

4.4 Secondo il principio proprio delle cooperative di comunità, la società persegue anche l'interesse generale della comunità (cd. "mutualità allargata"), attraverso il reimpiego di una parte delle partite economiche generate dalla CER in progetti di comunità, con particolare riguardo alle azioni e ai programmi di contrasto allo spopolamento, di sostegno alle fasce deboli della popolazione (es. famiglie in povertà energetica), di miglioramento delle condizioni dell'abitare e del lavoro di inclusione sociale, di sviluppo di opportunità educative e lavorative. I progetti di comunità dovranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e per la realizzazione degli stessi potrà essere destinata l'apposita riserva "Progetti di Comunità" costituita ai sensi dell'art.20 del presente statuto.

4.5 La regolazione dei rapporti economici tra gli associati è disciplinata da apposito Regolamento della Cooperativa, adottato dall'assemblea a maggioranza assoluta e modificabile con la stessa maggioranza.

4.6 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-

stici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

4.7 In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

4.8 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art.5 - Attività di interesse generale

5.1 La Cooperativa, quale impresa sociale, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

5.2 In particolare, la Cooperativa si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, attività aventi ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo e alle attività ad esse collegate, ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n.199.

5.3 Tali attività costituiscono attività di interesse genera-

le, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.112/2017.

5.4 La Cooperativa si propone altresì di provvedere progressivamente, per suo tramite, al fabbisogno energetico dell'intero territorio comunale.

5.5 La Cooperativa può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile e ferme restando le finalità istituzionali dell'ente.

5.6 A titolo indicativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà:

- realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno del perimetro ideale della cabina primaria cui accedono i punti di prelievo dei soci al fine di incrementare la complessiva potenza installata;
- aumentare l'efficienza energetica, anche attraverso interventi di manutenzione degli impianti e contribuire a combattere la povertà energetica;
- partecipare a tutti i mercati dell'energia, in forma singola o aggregata;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqua-

lificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

- promuovere collaborazioni con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico;

- ideare, sviluppare e partecipare a modelli di governance di generazione distribuita e a nuove applicazioni tecnologiche decentrate per la produzione, la diffusione e l'uso di energia da fonti rinnovabili;

- ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

- formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;

- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed eco-sostenibile dell'energia;

- promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e privati;

- organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo

delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Ente;

- promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri attinenti le finalità dell'Ente;

- promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole, anche mediante l'assegnazione di contributi e/o borse di studio;

- realizzare progetti di ripristino ambientale, con particolare riferimento al recupero degli ecosistemi urbani, idrici, agricoli e forestali; in particolare, la Cooperativa fa proprio l'obiettivo di realizzare progetti di ri-forestazione a tutela di boschi, del paesaggio e della biodiversità;

- promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci;

- promuovere l'attività della cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi finalizzati alla pubblica diffusione dei risultati.

5.7 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, con esclusione di tutte le attività che per legge sono

vietate alle Comunità Energetiche.

5.8 La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa per tempo vigente.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Soci cooperatori

6.1 La Cooperativa è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria.

6.2 Nel rispetto del vigente art.31 del D.Lgs.199/2021, e fatte salve le ss.mm.ii., possono essere soci cooperatori persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ubicati nella porzione di rete sottesa alle cabine primarie cui afferisce il territorio del Comune di Troina, con la precisazione che:

- l'esercizio dei poteri di controllo dell'ente fa capo esclusivamente a soci situati nel territorio ove sono ubicati gli

impianti per la condivisione;

- per quanto riguarda le PMI, non devono esercitare in via principale l'attività di produzione e commercio di energia elettrica e, inoltre, la partecipazione alla cooperativa non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

6.3 È rimessa al Consiglio di amministrazione il compito di valutare se l'impresa esercitata dal socio richiedente l'ammissione nella società sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione sul territorio delle attività esercitate.

6.4 Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, nonché i soggetti sottoposti a procedure liquidatorie previste dal Codice della crisi di impresa e di insolvenza.

6.5 All'interno della categoria dei soci cooperatori, il singolo socio può essere:

- socio consumatore: cliente finale titolare di un punto di connessione (POD) ubicato nella porzione di rete sottesa alle cabine primarie cui afferisce il territorio del Comune di Troina;

- socio produttore: intestatario dell'officina elettrica di produzione, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicati nel territorio sul quale opera la Cooperativa;

- socio sia produttore che consumatore di energia da fonti rinnovabili (prosumer):cliente finale titolare di un punto di connessione (POD) con la rete elettrica e intestatario dell'officina elettrica di produzione, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ubicati nel territorio sul quale opera la Cooperativa.

6.6 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle tipologie indicate.

6.7 Il numero dei soci è illimitato, salva la necessità di garantire l'equilibrio, l'efficienza, e l'ottimizzazione tra l'energia immessa e prelevata, anche al fine di garantire l'effettività dell'azione della società nel fornire benefici ai propri membri e al territorio nel quale opera. Tale esigenza è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dei criteri indicati all'articolo 7 del presente statuto.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio della Cooperativa dovrà farne richiesta per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sottoscrivendo apposita domanda da inoltrare al Consiglio di amministrazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i

regolamenti e le delibere adottate dagli Organi della Società.

7.2 La domanda dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, ordinaria;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- c) l'indicazione dello scambio mutualistico al quale intende partecipare, precisando se parteciperà come consumatore, come produttore o come prosumer, secondo le previsioni del presente statuto;
- d) i codici dei punti di connessione con la rete pubblica (POD), di immissione e/o di prelievo per i quali intende partecipare alla Cooperativa, e la loro relativa ubicazione catastale;
- e) gli impianti o le sezioni di impianto di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;
- f) copia delle ultime 2 bollette dell'energia elettrica;
- g) la sussistenza di una delle condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità di cui al comma 4 della presente disposizione;
- h) l'ammontare della quota di capitale che si intende sottoscrivere, nel rispetto nei limiti di legge, che non dovrà co-

unque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

i) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.3 Se trattasi di persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

j) l'indicazione della denominazione dell'ente, della sede legale, del rappresentante legale, dell'oggetto sociale, della forma giuridica, del codice fiscale, della partita IVA, nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, ordinaria;

k) nel caso di imprese, copia della visura camerale ordinaria;

l) la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale.

7.4 Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti per l'assunzione della qualifica di socio, delibera sulla domanda di ammissione entro il termine sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, adottando criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, degli interessi mutualistici dei soci e della sostenibilità dell'attività economica svolta dall'Ente.

7.5 L'esame delle istanze di ammissione deve tenere conto dei seguenti criteri:

a) criterio del bilanciamento, volto a valorizzare la miglior

corrispondenza dei profili di consumo e di immissione di energia, al fine di garantire quel necessario equilibrio tra potenza installata e fabbisogno energetico dell'Ente;

b) criterio socio-economico, riservando il 20% delle istanze all'ingresso di persone fisiche che versano in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, e segnatamente:

b.1) che godono del bonus sociale elettrico, gas e acqua per disagio economico oppure del bonus elettrico per disagio fisico;

b.2) che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro, ovvero a 20.000 euro in caso di più di tre figli o presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;

c) criterio della rappresentanza, garantendo la partecipazione di soggetti appartenenti alle diverse categorie del tessuto socio-economico locale (es. consumatori residenziali, commercianti, artigiani, industrie).

7.6 Il possesso dei requisiti sub b) deve essere comprovato tramite idonea documentazione. Laddove carente, il Consiglio di amministrazione può concedere al richiedente un termine non superiore a giorni 30 (trenta) per integrare la documentazione mancante, in assenza della quale l'istanza di ammissione si intende archiviata.

7.7 Il Consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare, con le stesse modalità, la deliberazione di ammissione all'interessato.

7.8 In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere mo-

tivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi sessanta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

7.9 Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

7.10 Il Consiglio di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci, dopo il regolare versamento della quota sociale.

7.11 I soci cooperatori, pur costituendo un'unica categoria, possono essere suddivisi in Gruppi in ragione del loro scambio mutualistico.

Art. 8 - Diritti dei soci

8.1 I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Società, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e dell'uguaglianza.

8.2 I soci mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della normativa vigente (art.32, c.1, lett.a), d.lgs.199/2021), compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

8.3 Spettano ai soci i diritti partecipativi, patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto

8.4 In particolare, i soci hanno diritto di partecipazione al-

le attività sociali. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi della Cooperativa stessa ed ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'ente.

8.5 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della società, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dalla Cooperativa. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dalla Società in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, la Società potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

8.6 I soci hanno diritto alla distribuzione degli incentivi di cui può essere beneficiaria la CER e alla ripartizione dei ristorni nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge

(art.3, c.2 bis, d.lgs.112/2017) e del presente Statuto.

8.7 L'organizzazione dei rapporti tra i soci, con particolare attenzione alla definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi di cui può beneficiare la CER, è demandata ad uno specifico regolamento interno.

Art. 9 - Obblighi dei soci

9.1 I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare, al momento dell'ingresso in società, la quota del capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori;
- d) a comunicare con tempestività agli organi della Cooperativa ogni eventuale modifica dei dati dichiarati e comunicati in fase di ammissione
- e) al conferimento alla Cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- f) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisito di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito

dell'oggetto sociale;

g) se produttore, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni o da appositi accordi contrattuali con la Cooperativa, i propri impianti o i propri immobili al fine di realizzare lo scopo sociale.

9.2 I soci sono direttamente responsabili nei confronti della Cooperativa in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o altre ipotesi di raggiro e/o elusione della normativa vigente, poste in essere con dolo o colpa grave, che hanno dato luogo a indebita percezione degli importi erogati dal GSE S.p.a., ovvero alla decadenza dagli stessi, anche parziale, a seguito di provvedimento non più oppugnabile, anche laddove recuperabili tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.

Art.10 - Perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si perde:

a) Per recesso, esclusione o per causa di morte, se si tratta di persona fisica

b) Per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se si tratta di persona giuridica

10.2 È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

10.3 La perdita della qualità di socio determina automaticamente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e la

decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno della Cooperativa.

Art. 11 - Recesso

11.1 I soci possono recedere in ogni momento e uscire dalla società, senza che occorra alcuna accettazione da parte della società. Il recesso non può essere parziale.

11.2 La volontà di recedere dovrà essere comunicata al Consiglio di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, posta elettronica, o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

11.3 Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione dello stesso, fatta salva la regolazione dei rapporti con il GSE S.p.a.

11.4 Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto dopo 120 giorni dalla suddetta comunicazione, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Esclusione

12.1 È causa di esclusione dalla Cooperativa la perdita dei requisiti stabiliti del presente Statuto e, in generale, il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente. I soci sono tenuti a comunicare immediatamente alla Cooperativa il venir meno dei suddetti requisiti.

12.2 È altresì causa di esclusione l'intervenuta condanna del socio, con sentenza penale irrevocabile, per reati che compor-

tino l'interdizione dai pubblici uffici, nonché per reati che per la modalità di esecuzione o la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto sociale.

12.3 Costituiscono causa di esclusione il mancato versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti della Cooperativa o, in generale, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali della società e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'ente.

12.4 In tali ultimi casi, il Consiglio di amministrazione, valutato il comportamento del singolo socio, provvederà a contestare per iscritto l'addebito, concedendo termine pari a giorni 10 per presentare al Consiglio di amministrazione controdeduzioni e difese, con facoltà del socio di essere sentito personalmente.

12.5 All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento di esclusione potrà essere adottato dal Consiglio di amministrazione. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale potrà proporre opposizione al

tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 - Morte del socio

13.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 22.

13.2 I successori del socio deceduto possono subentrare nella partecipazione di quest'ultimo se sono provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società.

13.3 In tale ipotesi, in caso di pluralità di successori, questi debbono nominare un rappresentante comune stante la indivisibilità della quota.

Art. 14 - Liquidazione della quota

14.1 I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

14.2 La liquidazione della partecipazione sociale avviene nel rispetto dell'art.2535 c.c. e dell'art.3 del D.Lgs.122/2017.

14.3 Restano naturalmente fermi eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati ai sensi dell'art.32, comma 1, lett.a), D.Lgs.199/2021.

14.4 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio

deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

14.5 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Elementi costitutivi

15.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00) e non superiore al limite fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
- dalla riserva ordinaria;
- dalle riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- da eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da eredità, donazioni, legati o altre liberalità corrisposte

sia da soci che da terzi.

15.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

15.3 Le riserve sono indivisibili e, pertanto, non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 - Caratteristiche delle quote

16.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

16.2 Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione, mediante pec, e-mail o raccomandata, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, all'organo amministrativo, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione alla cessione si intenderà concessa. In caso di diniego di autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla al socio interessato che, entro i successivi sessanta giorni, proporre opposizione al Tribunale.

16.3 La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio e può avvenire in favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art.6 del presente statuto.

Art. 17 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

17.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

17.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alle norme di legge.

17.3 Per l'approvazione del bilancio, l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.4 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e sulla distribuzione degli utili, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dagli articoli 19 e 20 del presente statuto.

17.5 Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.112/2017, la cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo i criteri ivi stabiliti.

Art. 18 - Mutualità prevalente

18.1 La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui agli artt.2512 ss. cod. civ. e dal principio dell'assenza di lucro, per come disciplinato dalla vigente normativa sulle Imprese sociali (art.3 del D.Lgs.112/2017).

18.2 La Cooperativa destina eventuali utili ed avanzi di ge-

stione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

18.3 È fatta salva la possibilità di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

18.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fon-

datori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

18.5 Non si considera distribuzione, neppure indiretta, di utili ed avanzi di gestione:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 4, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci e agli altri soggetti indicati nell'art.3 comma 2 lett. e D.Lgs. 112/2017);

- la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art.4, effettuata ai sensi dell'art.2545 sexies cod.civ., nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 19 - Ristorni

19.1 L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento, da adottarsi a cura dell'Assemblea.

19.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

19.3 L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di partecipazione sociale.

19.4 Per espressa previsione dell'art.3, comma 2 bis, del D.Lgs. n.112/2017, non si considera distribuzione, neppure indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto.

Art. 20 - Utili

20.1 Dopo aver deliberato sulla ripartizione dei ristorni, l'assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- alla riserva legale, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura non inferiore al tre per cento;
- alla riserva "Progetti di Comunità", destinata alla realizzazione delle iniziative statutarie di cui all'art.4, nella misura non inferiore al dieci per cento;
- alla ripartizione a titolo di utili, nei limiti di legge e di Statuto e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art.18;
- la restante parte, alla riserva straordinaria.

Art. 21 - Regolazione del riparto dei proventi derivanti dall'attività di produzione e di condivisione di energia rinnovabile

21.1 Il riparto dei proventi derivanti dall'attività di produzione e di condivisione di energia rinnovabile è limitato ai soli soci titolari di punti di immissione e/o di prelievo aventi i requisiti indicati dalla normativa vigente per tempo, attualmente rappresentata dal Decreto Ministeriale (MASE) n.414 del 7 dicembre 2023 e dalle Regole Tecniche del GSE S.p.a. per l'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, approvate con Decreto Ministeriale (MASE) n.22 del 23 febbraio 2024, ricompresi nel perimetro della cabina primaria di consegna identificata con il codice AC001E01807, per i quali il GSE S.p.a. ha accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione all'interno della configurazione e dato comunicazione alla Cooperativa.

21.2 La regolazione dei rapporti economici tra i soci in possesso dei requisiti indicati al comma precedente è disciplinata da apposito Regolamento, adottato dall'assemblea a maggioranza assoluta e modificabile con la stessa maggioranza.

21.3 In ogni caso, l'importo della tariffa premio (incentivo) eccedentario rispetto al valore soglia del 55%, ovvero del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con contributi in conto capitale per l'acquisto di impianti a fonti rinnovabili che accedono al regime di cui al Decreto Ministeriale (MASE) n.414

del 7 dicembre 2023 è destinato ai soli soci diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 22 - Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione.

22.1 I soci individuano la Comunità quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

22.2 Si da atto che, ai sensi di legge, la Comunità Energetica Rinnovabile è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

22.3 Con l'avvenuta ammissione nella compagine sociale, il socio cooperatore conferisce alla Cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica e amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il G.S.E. per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante e irrevocabile per tutta la durata del rapporto societario.

22.4 I soci cooperatori affidano alla Cooperativa la gestione delle partite finanziarie in entrata e in uscita nei confronti del GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti del GSE o di soggetti terzi.

22.5 Spetta alla Cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto ricevuto dal GSE a titolo di contributo per la valoriz-

zazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto-consumata.

22.6 La Comunità energetica può delegare tali attività ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Organi sociali

23.1 Sono organi della Cooperativa:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) L'organo di controllo

Art. 24 - Funzioni dell'Assemblea

24.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

24.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera in merito alla ripartizione di ristorni ed utili;
- b) delibera in merito alla destinazione di eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio di attività diverse dalla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, dando priorità a iniziative di carattere sociale o a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno economico-sociale nel territorio in cui la Società opera;

- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina, nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Collegio sindacale e i Sindaci ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

24.3 Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

25.2 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può es-

sere tenuta anche o esclusivamente a mezzo videoconferenza purché siano rispettate le condizioni di cui all'art.27.

25.3 La convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Cooperativa ed è comunicato ai soci aventi diritto di voto via pec, e-mail o raccomandata, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

25.4 L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno. Inoltre, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci.

Art 26 - Costituzione e quorum deliberativi

26.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno un quinto degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

26.2 Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

26.3 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà di tutti gli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei medesimi.

26.4 Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti,

eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 27 - Voto e intervento

27.1 Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci, tuttavia il diritto di voto è riservato a coloro che sono iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

27.2 Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

27.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere validamente tenuta, anche o esclusivamente, a mezzo di videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire e verbalizzare gli interventi assembleari;
- d) l'avviso di convocazione sia conforme all'art.2538 c.c. e indichi gli strumenti di videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con in luogo dove si svolge

l'assemblea.

27.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire in assemblea personalmente hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Presidente, Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

27.5 Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

27.6 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge e dagli altri soggetti indicati nell'art. 2539 c.c.

27.7 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

27.8 Per le votazioni si procede normalmente con alzata di mano, ovvero mediante mezzi elettronici, se previsto da apposito regolamento o, in mancanza, nell'avviso di convocazione della specifica assemblea.

Art. 28 - Presidenza dell'Assemblea

28.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dalla stessa Assemblea a maggioranza dei presenti.

28.2 L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

28.3 Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Pre-

sidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Cooperativa.

Art. 29 - Assemblee separate

29.1 Qualora all'interno della CER vengano stabilmente a configurarsi diversi ambiti di attività, per ciascun ambito o area di azione il Consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata.

29.2 Lo stesso Consiglio procede preliminarmente alla nomina di un delegato per ciascuna area, che fungerà da Presidente dell'assemblea e che sarà chiamato a riferire periodicamente al presidente del Consiglio di amministrazione.

29.3 Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

29.4 Le assemblee separate sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, cod.civ.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione

30.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque. La composizione specifica del Consiglio viene determinata dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina, in relazione alle esigenze societarie. In ogni caso, al socio cooperatore Comune di Troina è attribuito il diritto di nominare un Consigliere,

fermo restando il rispetto dell'art.7 del D.Lgs. n.112/2017.

30.2 Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.

30.3 Possono essere nominati amministratori i soli soci cooperatori, ovvero soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.

30.4 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile e nelle altre cause di incompatibilità previste dalla legge.

30.5 Inoltre, non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione i produttori terzi di energia e i soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato).

30.6 Il Consiglio di amministrazione resterà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

30.7 La carica di consigliere di amministrazione non può essere ricoperta da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001,n.165,e successive modificazioni, laddove queste ultime siano al contempo titolari di una o più quote di partecipazione sociali.

Art. 31 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

31.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

31.2 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione della Cooperativa;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) deliberare l'esclusione dei soci e prendere atto del recesso degli stessi, dandone tempestiva comunicazione al GSE S.p.a.;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Cooperativa che non siano spettanti all'Assemblea;
- i) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;

k) fornire al GSE S.p.a. una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti all'accesso alla tariffa di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del D.M. MASE n.414 del 7 dicembre 2023 e delle modalità della loro ripartizione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione mantiene una contabilità separata per ciascuna tipologia di introito corrisposto dal GSE S.p.a., garantendo che l'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione dei valori soglia indicati all'art.10 comma 6 del D.M. anzidetto sia destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per le finalità sociali di interesse generale aventi ricadute sul territorio;

l) documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse da quelle di cui al superiore articolo 3, comma 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

m) redigere e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, ove richiesto ai sensi dell'art.14 D.Lgs.117/2017, il bilancio sociale, in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottate con Decreto del 4 luglio 2019.

Art. 32 - Presidente, Vice-presidente e delega delle funzioni

32.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

32.3 Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

32.4 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate da Altromercato e dalle sue controllate.

32.5 Il Comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

32.6 Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

32.7 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

32.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori generali, precisando i compiti loro affidati. Essi rispondono del loro operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Consiglio di Amministrazione: costituzione
e deliberazione

33.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

33.2 La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi o recapitarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

33.3 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

33.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

33.5 Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione degli Amministratori intervenuti e parere favorevole dei Sindaci presenti.

33.6 A parità dei voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

33.7 Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui affe-

risce il voto del Presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta.

33.8 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

33.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario e trascritte sull'apposito libro.

Art. 34 - Firma e rappresentanza della Cooperativa

34.1 La firma e la rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

34.2 Può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato la somma che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

34.3 La firma e la rappresentanza della società spettano al-

tresi, nei limiti delle deleghe conferite, agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

34.4 Il Presidente o gli amministratori delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti potranno delegare, per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale, ad altro consigliere, a dipendenti o a terzi, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

35.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

35.2 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

35.3 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

35.4 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

35.5 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori

ri, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

35.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 36 - Compenso degli Amministratori

36.1 Gli amministratori hanno diritto di ricevere compenso per la loro carica, nell'ammontare deliberato dall'Assemblea dei soci; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto di Altromercato nell'esercizio delle loro mansioni.

36.2 Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

36.3 Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari incarichi a sensi dell'articolo 32 del presente statuto.

Art. 37 - Organo di controllo

37.1 Salvi i casi in cui la nomina di un collegio sindacale sia obbligatoria ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., ovvero sia prevista per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo

costituito da un solo membro effettivo, avente i requisiti di cui all'art.2397, comma 2, c.c.

37.2 Il sindaco è nominato dall'assemblea, dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il sindaco è rieleggibile nel limite massimo di tre mandati consecutivi. La cessazione del sindaco per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui è nominato il nuovo sindaco.

37.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono d'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod.civ.

37.4 Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dei soci, da approvarsi con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

37.5 Il sindaco deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

37.6 Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.2,3,4,11 e 13 del D.Lgs.112/2017 ed attesta che il bilancio sociale si è stato redatto in conformità alle linee guida di

cui all'art.9, comma 2, del medesimo D.Lgs 112/2017.

37.7 Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori specifiche informazioni.

37.8 Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

37.9 Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione

37.10 Fatto salvo il superamento dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435-bis c.c., il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli artt.2409 bis e ss., cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Nomina dei liquidatori

38.1 La società si scioglie per volontà dei soci e per le cause previste dalla legge.

38.2 L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della società

38.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;- a chi spetta la rappresentanza della società;-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo; -i compensi dei liquidatori nei limiti di cui all'articolo 3 D.Lgs. 112/2017.

Art. 39 - Devoluzione del patrimonio

39.1 In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale,dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato o aumentato dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3,comma 3,lettera a) D.Lgs.112/2017,deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Rinvio

40.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali e regionali,nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina coope-

rativistica. Si applicano altresì le normative vigenti pro tempore in materia di impresa sociale e di Comunità energetiche.

Firmato in originale: Pettinato Santo - Graziano Paolo - Silvestro Fallico - Gaetano Trovato - Scillato Mario - Giuseppe Toscano - Trovato Gaetano - Franca Pilotta - Gambino Salvatore - Concita Maria Antonia Lo Cascio - Elisa Siciliano - Trovato Maria Silvia - Allegra Giuseppe - Salvatore Marco Di Franca - Carmeni Angela Maria - Trovato Massimo - Silvana Palmigiano - Giuseppe Di Franca - Andrea Salvatore Pettinato in proprio e nella qualità - Virgillito Antonino nella qualità - Pagana Grazia nella qualità - Alfio Giachino nella qualità. Tatjana Castano notaio. Vi è il sigillo.

Certifico io sottoscritta dott.ssa Tatjana Castano, notaio in Leonforte, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Enna e Nicosia, ai sensi dell'art.22 D.LGS 82/2005 e dell'art.68 Ter della L.N. 89/1913, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta, mediante apposizione della firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Leonforte, li ventisette novembre duemilaventicinque.